

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## PROTOCOLLO D'INTESA

**PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE L'AVVIO IN SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 E LA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE APPARTENENTI AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE O DIDATTICA NEL TERRITORIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

### TRA

la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata anche Regione, rappresentato da \_\_\_\_\_

### E

L'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato anche Ufficio scolastico regionale, rappresentato da \_\_\_\_\_

### PER

la realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 e la qualità del servizio di istruzione delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia - di seguito denominate anche sistema scolastico regionale - da attuarsi ai sensi dell'articolo 7 commi 26-29 della legge regionale 6 agosto 2021, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.).

### PREMESSO CHE

- a) Il "*Piano scuola 2021 – 2022 (documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative, e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione)*" del Ministro dell'Istruzione, adottato dal Ministero dell'Istruzione con decreto 6 agosto 2021 n. 257, acquisiti i pareri della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI e UPI e dei Ministeri della Salute e dell' Economia e delle Finanze, si pone come obiettivo prioritario la completa ripresa della didattica in presenza a settembre in risposta alla situazione di emergenza determinata dal Covid-19;
- b) Il *Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.)* prevede che nell'anno scolastico 2021 – 2022 l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado siano svolti in presenza e prevede a tal fine una serie di misure di sicurezza;
- c) I due documenti costituiscono il riferimento per l'organizzazione delle attività scolastiche in presenza e in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022;
- d) Il *Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.)* convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede, tra le altre, anche misure urgenti per la scuola ivi compresa la copertura solo fino a

dicembre 2021 della spesa del personale docente e di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario finalizzata alla emergenza epidemiologica e che il riparto viene effettuato a favore degli Uffici scolastici regionali ai fini dell'assegnazione alle istituzioni scolastiche sulla base di tre criteri legati al numero degli studenti in regione, alla numerosità delle classi e all'indicatore di fragilità INVALSI;

- e) La Regione ha approvato con *legge regionale del 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.)*, articolo 7 commi dal 26 al 29, un dispositivo che offre la possibilità di intervenire in maniera flessibile sulle situazioni di emergenza derivanti dal Covid-19;

### **PRESO ATTO CHE**

- a) l'Ufficio scolastico regionale, anche tenendo conto dell'assegnazione straordinaria di cui al Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, sta provvedendo all'assegnazione dell'organico alle singole autonomie scolastiche e si evidenziano alcune situazioni critiche anche legate a classi numerose che di conseguenza possono impattare sulla garanzia del rispetto delle misure di sicurezza;
- b) negli Istituti scolastici della regione Friuli Venezia Giulia, data la peculiarità della distribuzione delle autonomie scolastiche nel territorio, vi è altresì una carenza di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, il cui fabbisogno può essere solo in parte soddisfatto con l'assegnazione straordinaria di cui al Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73; vi è altresì una carenza di docenti di sostegno, fabbisogno annualmente parzialmente coperto con le assegnazioni in deroga; vi è la necessità di incrementare la disponibilità di organico destinato alla scuole in ospedale e alla didattica a domicilio e sussistono, anche nell'anno scolastico 2021 – 2022, residuali situazioni di reggenza sia di personale Dirigente scolastico (DS) sia di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA);
- c) gli Istituti scolastici, in particolare quelli del primo ciclo, non hanno a disposizione sufficiente personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata, che rappresenta ormai una condizione imprescindibile soprattutto in una situazione di non superata emergenza e che l'impossibilità di gestire le numerose esigenze e la mancanza di un supporto continuativo, frena inevitabilmente la digitalizzazione amministrativa e soprattutto didattica delle attività della scuola;
- d) l'Amministrazione regionale, anche alla luce della necessità di potenziare la didattica digitale integrata, intende approvare il nuovo Programma regionale per la scuola digitale, puntando, tra l'altro sul miglioramento della didattica digitale nell'ottica di rafforzare le competenze digitali degli studenti e di creare una vera e propria cittadinanza digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel capo VI (Piano regionale scuola digitale) della *legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.)*;
- e) il Ministero dell'Istruzione ha finanziato attraverso l'Ufficio scolastico regionale le Istituzioni scolastiche per il sostegno di Patti di comunità, ossia Accordi di collaborazione con Enti Locali o con Istituzioni culturali, o con Associazioni sportive o del terzo settore, al fine di ampliare nel corso del 2021 la permanenza a scuola degli allievi, alternando l'attività didattica di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari con attività laboratoriali di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio sportivo o anche con attività ludico-ricreativa, secondo le indicazioni contenute nel *"Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative per l'anno scolastico 2020-2021"*, approvato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39 e che tali modalità permettono di creare nuovi luoghi di apprendimento sicuri e contesti educativi particolarmente graditi agli studenti a fronte di una situazione di emergenza pandemica da Covid-19, che condiziona pesantemente i processi di apprendimento;

- f) l'Ufficio scolastico regionale dispone attualmente di una dotazione di organico complessivo in servizio presso il medesimo e presso gli Ambiti territoriali dimezzata rispetto al contingente assegnato dal Ministero dell'Istruzione con Regolamento di organizzazione (DPCM 11 febbraio 2014, n. 98); tra le situazioni di emergenza che lo stesso deve ora affrontare, vi è quello della preparazione di personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche per rispondere in via amministrativa - applicando la clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE - ai numerosi ricorsi al Giudice del Lavoro da parte di docenti che chiedono la condanna del Ministero al fine di modificare la ricostruzione di carriera disapplicando l'art. 489 del D.Lgs. n. 297/1994. Tale situazione riveste carattere di urgenza in quanto eviterebbe condanne certe e pagamenti delle spese processuali;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- a) vi è una consolidata volontà delle Parti, attraverso il presente Protocollo, di individuare e mettere in atto un insieme organico di soluzioni operative che consentano da un lato di garantire la qualità del servizio di istruzione e dall'altro l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, intervenendo su alcuni temi prioritari, quali l'organico delle scuole, l'organico dell'Ufficio scolastico regionale, la didattica digitale integrata e la creazione di contesti di apprendimento alternativi all'aula didattica, in una fase di emergenza sanitaria non ancora superata;
- b) la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di istruzione e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intendono garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, provvedendo nella direzione e con gli strumenti e i dispositivi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- c) è stato definito un comune impegno da parte dell'Amministrazione regionale di intervenire con proprie risorse finanziarie e da parte dell'Ufficio scolastico regionale di operare in stretta sinergia con la Regione utilizzando le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter e 4-quater del Decreto-Legge. 73/2021, che per il Friuli Venezia Giulia ammontano a Euro 8.676.819,92. Con tali risorse il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale può consentire l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021 - 2022 di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. Sono ammissibili anche ulteriori incarichi di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica;
- d) i criteri di selezione delle scuole beneficiarie dei vari interventi sono trasparenti ed oggettivi e condivisi tra le Parti;

#### **CONSIDERATO CHE**

- a) le Parti intendono attivare più interventi tra loro integrati, sulla base dei contenuti del presente Protocollo con risorse finanziarie regionali a valere per l'anno scolastico 2021-2022 e con risorse dello Stato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021, come di seguito evidenziato:
- I. sostenere l'incremento della dotazione di personale docente delle scuole statali per sopperire alle carenze, anche al fine di evitare la presenza di classi numerose e disagi per l'utenza finale;
  - II. sostenere l'incremento della dotazione di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle scuole statali per la copertura delle carenze;

- III. sostenere l'incremento della dotazione oraria di docenti di sostegno delle scuole statali, a copertura del fabbisogno annualmente parzialmente coperto con le assegnazioni in deroga;
  - IV. sostenere l'incremento della dotazione oraria di docenti a supporto della didattica nelle scuole in ospedale, in aggiunta del personale finanziato con fondi ministeriali;
  - V. sostenere l'incremento della dotazione oraria di personale scolastico per le attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza dei Dirigenti scolastici e dei Dirigenti dei servizi generali e amministrativi a favore delle Istituzioni scolastiche statali che ne sono prive;
  - VI. sostenere l'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata delle Istituzioni scolastiche statali, con priorità agli istituti comprensivi;
  - VII. sostenere interventi volti a garantire l'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le istituzioni del sistema scolastico regionale;
  - VIII. sostenere i Patti di comunità presentati dalle istituzioni scolastiche statali della regione e non finanziati per carenza di risorse al fine di favorire, attraverso la collaborazione con Enti locali e altri soggetti del territorio, attività laboratoriali di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale, motorio, sportivo e attività ludico-ricreativa;
  - IX. sostenere la formazione del personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche statali per rispondere in via amministrativa ai ricorsi al Giudice del Lavoro di docenti volti ad ottenere la condanna del Ministero a modificare la ricostruzione di carriera;
  - X. procedere con l'attivazione di distacco di personale regionale presso l'Ufficio scolastico regionale, sede centrale e sedi periferiche (Uffici di ambito), per fronteggiare la carenza di organico necessario a garantire uno standard di servizi.
- b) le Parti, al fine di coordinare le attività e monitorare il loro avanzamento all'interno di ogni dispositivo previsto, intendono altresì attivare un Tavolo di lavoro;

#### VISTI

- a) l'articolo 7 commi dal 26 al 29 della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, secondo cui:
- a. In considerazione dell'esigenza di garantire la qualità del servizio di istruzione e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, un Protocollo di intesa allo scopo di intervenire sulla possibile temporanea carenza di organico negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, rappresentato da personale ausiliario, tecnico e amministrativo, su ulteriori potenziali emergenze derivanti dal Covid-19 e su ulteriori criticità in ambito didattico e organizzativo degli istituti medesimi.
  - b. Il Protocollo di intesa è diretto a consentire l'utilizzo di personale ausiliario, tecnico e amministrativo, con oneri a carico della Regione, a intervenire su ulteriori aspetti riferiti all'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 e sulle ulteriori criticità in ambito didattico e organizzativo, con oneri a carico della Regione.
  - c. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del Protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione, nel rispetto delle finalità della norma.
  - d. Il Protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, l'eventuale istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.

- e. Per le finalità previste è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021;
- b) la *legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali)* che, in merito all'attivazione di distacco di personale regionale presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, dispone all'articolo 19 quanto segue: "1. In relazione all' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Regione Friuli Venezia Giulia può stipulare Protocolli d'intesa con Amministrazioni dello Stato al fine di definire forme di collaborazione e supporto con riferimento, in particolare, ad attività di interesse comune svolte dagli uffici di dette amministrazioni operanti nel territorio regionale. In tal senso la Regione, ferme restando le disposizioni normative regionali già vigenti al riguardo, può mettere a disposizione dei suddetti uffici proprio personale, nei limiti e con le caratteristiche professionali determinati nell'ambito del Protocollo sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente tra le amministrazioni firmatarie dello stesso, con oneri a carico della Regione medesima riferiti esclusivamente a quelli relativi al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione, al personale messo a disposizione.";
- c) la *legge regionale 30 marzo 2018, n. 13* che, in merito alla scuola digitale, all'articolo 39 prevede che la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, avente ad oggetto, tra l'altro, interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali, alla cui attuazione, secondo il disposto dell'articolo 40.1, si provvede mediante convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e l'istituzione scolastica individuata dall'Ufficio scolastico regionale stesso.

Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo intende garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 e la qualità del servizio di istruzione delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia, e a tal fine prevede la realizzazione di interventi di seguito specificati:
  - I. In attuazione del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, finanziamento di incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021 - 2022 di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia e anche al fine di evitare la presenza di classi numerose e disagi per l'utenza finale;
  - II. In attuazione del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, finanziamento di ulteriori incarichi di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica e in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, finanziamento dell'incremento della dotazione

- oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle istituzioni scolastiche statali per la copertura delle ulteriori carenze;
- III. in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di docenti di sostegno delle scuole statali, a copertura del fabbisogno annualmente parzialmente coperto con le assegnazioni in deroga;
  - IV. in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di docenti a supporto della didattica nelle scuole in ospedale e a domicilio, in aggiunta del personale pagato con fondi ministeriali;
  - V. in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale scolastico per di attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza dei Dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi a favore delle Istituzioni scolastiche statali che ne sono prive;
  - VI. in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, e in conformità alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, Capo VI, finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata delle istituzioni scolastiche statali, con priorità gli istituti comprensivi;
  - VII. in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, e in conformità alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, Capo VI, finanziamento di interventi volti a garantire l'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le istituzioni del sistema scolastico regionale;
  - VIII. in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, finanziamento di Patti di comunità presentati dalle istituzioni scolastiche statali della regione e non finanziati per carenza di risorse per favorire, attraverso la collaborazione con enti locali e altri soggetti del territorio, attività laboratoriali di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale, motorio, sportivo e attività ludico-ricreativa;
  - IX. in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, finanziamento della formazione del personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche statali per rispondere in via amministrativa ai ricorsi al Giudice del Lavoro di docenti volti ad ottenere la condanna del Ministero a modificare la ricostruzione di carriera;
  - X. in attuazione della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 e della legge regionale 09 dicembre 2016, n.18, distacco da parte della Regione di personale regionale presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sede centrale e sedi periferiche (Uffici di ambito).

**Articolo 2 – Finanziamento di incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato**

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021-2022 e in attuazione del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, l'Ufficio scolastico regionale provvede all'affidamento di incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato decorrente dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti e anche ad evitare la presenza di classi numerose e disagi per l'utenza finale;
2. Ai fini della determinazione dei fabbisogni e del riparto delle risorse assegnate, l'Ufficio scolastico regionale tiene conto delle situazioni maggiormente critiche segnalate anche dalla Regione, con l'obiettivo di garantire un numero di studenti per classe conforme alla normativa statale sulla composizione delle classi stesse e di tutelare le scuole in aree maggiormente spopolate del territorio regionale.

3. Per tale finalità l'Ufficio scolastico regionale si impegna a destinare quota parte delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, nella misura massima di euro 8.676.819,92 per la durata indicata al comma 1.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco definitivo delle istituzioni scolastiche statali destinatarie della misura in oggetto.

### ***Articolo 3 – Finanziamento dell'incremento della dotazione di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario***

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021-2022 e in attuazione del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 e della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, l'Ufficio scolastico regionale e la Regione concorrono con le rispettive risorse all'incremento della dotazione di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale per finalità connesse all'emergenza epidemiologica.
2. In attuazione del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, l'Ufficio scolastico regionale provvede all'affidamento di incarichi di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021.
3. In attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, la Regione provvede al finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, per sopperire alle ulteriori carenze non coperte con i fondi statali di cui al Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73.
4. Ai fini della determinazione dei fabbisogni e del riparto delle risorse assegnate, l'Ufficio scolastico regionale tiene conto delle situazioni maggiormente critiche segnalate anche dalla Regione, con l'obiettivo di garantire un numero adeguato di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario a tutte le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia.
5. Per tale finalità l'Ufficio scolastico regionale si impegna a destinare quota parte delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, nella misura massima di euro 8.676.819,92 per il periodo indicato al comma 1.
6. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco definitivo delle istituzioni scolastiche statali destinatarie della misura in oggetto, con specificata la quota a carico della Regione ai sensi della legge regionale 13/2021.
7. L'elenco di cui al comma 6 contiene per ogni istituzione scolastica statale, l'indicazione dell'incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario previsto e le conseguenti somme assegnate.
8. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 1.300.000** (un milione trecento mila).
9. Sono ammissibili a finanziamento regionale esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle istituzioni scolastiche statali a valere per l'anno scolastico 2021 – 2022, non coperte dai fondi statali di cui al Decreto-Legge 25 maggio 2021, n.73.
10. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione delle somme a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.

11. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
12. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono alla stipula dei contratti con il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario per tutto l'anno scolastico 2021 – 2022 nei limiti delle somme regionali concesse.
13. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 14.
14. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2022:
  - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
15. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche statali ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2021 – 2022 e a chiusura delle attività scolastiche.
16. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche, fatto salvo per consentire la conclusione delle attività già avviate alla data di rendicontazione. In tal caso la proroga dei termini di rendicontazione è comunque ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2022. In caso di mancata conclusione delle attività sono comunque fatte salve le spese maturate e liquidate fino alla data di presentazione del rendiconto.
17. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

#### ***Articolo 4 – Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno***

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021-2022 e in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, la Regione provvede al finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, a copertura del fabbisogno annualmente parzialmente coperto con le assegnazioni in deroga;
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 320.000** (trecentoventimila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale docente di sostegno a valere per l'anno scolastico 2021 – 2022.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche statali beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene, per ogni istituzione scolastica statale, l'indicazione dell'incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno previsto e le conseguenti somme assegnate.



6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione delle somme a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono alla stipula dei contratti con i docenti per tutto l'anno scolastico 2021 – 2022 nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2022:
  - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2021 – 2022 e a chiusura delle attività scolastiche.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche fatto salvo per consentire la conclusione delle attività già avviate alla data di rendicontazione. In tal caso la proroga dei termini di rendicontazione è comunque ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2022. In caso di mancata conclusione delle attività sono comunque fatte salve le spese maturate e liquidate fino alla data di presentazione del rendiconto.
13. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

***Articolo 5 – Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente della scuola in ospedale e dell'istruzione a domicilio***

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021-2022 e in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, la Regione provvede al finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, a supporto della didattica nelle scuole in ospedale e dell'istruzione a domicilio, in aggiunta del personale assegnato con fondi ministeriali;
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 150.000** (centocinquantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale docente a valere per l'anno scolastico 2021 – 2022.

4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche statali beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene, per ogni istituzione scolastica statale, l'indicazione dell'incremento della dotazione oraria di personale docente previsto e le conseguenti somme assegnate.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione delle somme a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono alla stipula dei contratti con i docenti per tutto l'anno scolastico 2021 – 2022 nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2022:
  - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2021 – 2022 e a chiusura delle attività scolastiche.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche fatto salvo per consentire la conclusione delle attività già avviate alla data di rendicontazione. In tal caso la proroga dei termini di rendicontazione è comunque ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2022. In caso di mancata conclusione delle attività sono comunque fatte salve le spese maturate e liquidate fino alla data di presentazione del rendiconto.
13. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

**Articolo 6 – Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale scolastico per attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza dei Dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi**

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021-2022 e in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, la Regione provvede al finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale scolastico per attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza dei Dirigenti scolastici e

dei Direttori dei servizi generali e amministrativi a favore delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia che ne sono prive.

2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 150.000** (centocinquantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale scolastico delle istituzioni scolastiche statali a valere per l'anno scolastico 2021 – 2022, che svolge attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza dei Dirigenti scolastici e Direttore sei servizi generali e amministrativi. Non sono ammissibili a finanziamento le spese per le forniture di beni e di servizi esterni.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche statali beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene per ogni istituzione scolastica statale, l'indicazione dell'incremento della dotazione oraria di personale scolastico previsto e le conseguenti somme assegnate.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione delle somme a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono alla stipula dei contratti con il personale scolastico per tutto l'anno scolastico 2021 – 2022 nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese, ciascuna istituzione scolastica presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2022:
  - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2021 – 2022 e a chiusura delle attività scolastiche.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche, fatto salvo per consentire la conclusione delle attività già avviate alla data di rendicontazione. In tal caso la proroga dei termini di rendicontazione è comunque ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2022. In caso di mancata conclusione delle attività sono comunque fatte salve le spese maturate e liquidate fino alla data di presentazione del rendiconto.
13. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

**Articolo 7 – Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata**

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021-2022, in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13 e in conformità alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, Capo VI, la Regione provvede al finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, con priorità agli istituti comprensivi.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 750.000** (settecento cinquanta mila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata delle istituzioni scolastiche statali a valere per l'anno scolastico 2021 – 2022.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle scuole beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene per ogni istituzione scolastica statale interessata, l'indicazione dell'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata previsto e le conseguenti somme assegnate.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione delle somme a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono alla stipula dei contratti con il personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata per tutto l'anno scolastico 2021 – 2022 nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese, ciascuna istituzione scolastica presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2022:
  - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro e i rapporti con il Ministero e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2021 – 2022 e a chiusura delle attività scolastiche.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche fatto salvo per consentire la conclusione delle attività già avviate alla data di rendicontazione. In tal caso la proroga dei termini di rendicontazione è comunque ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2022. In caso di mancata conclusione delle attività sono comunque fatte salve le spese maturate e liquidate fino alla data di presentazione del rendiconto.

13. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

**Articolo 8 – Finanziamento di interventi volti a garantire l'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale**

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021-2022, in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, e in conformità alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, Capo VI, la Regione provvede al finanziamento di interventi volti a garantire l'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le Istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia,.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 440.000,00** (quattrocentoquarantamila).
3. Gli interventi sono realizzati dall'istituzione scolastica individuata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 40.1 comma 1 lettera b) della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 nell'ambito del Programma regionale scuola digitale 2021-2023 in corso di approvazione.
4. Sono ammissibili a finanziamento le attività a carico dell'istituzione scolastica individuata ai sensi del comma 3:
  - a. Progettazione e predisposizione di unità di apprendimento e strumenti per la valutazione degli apprendimenti da parte delle scuole della regione, relativi a:
    - i. Nuove metodologie didattiche in uso (EAS, Flipped classroom, Gamification, Project based learning);
    - ii. Discipline STEM (coding, robotica, realtà virtuale etc);
    - iii. Aspetti e Temi di Inclusione;
    - iv. Cittadinanza digitale e Media education;
    - v. Sviluppo della Creatività con il digitale (multimedialità, video editing, realtà aumentata).
  - b. Definizione della struttura per un curriculum di cittadinanza digitale verticale basato sulle competenze in materia di convivenza sociale e civica (competenze digitali di cittadinanza) e in materie tecniche (competenze digitali di tipo tecnico), attraverso l'attivazione di gruppi di lavoro, composti da docenti ed esperti esterni, anche provenienti dal contesto universitario;
  - c. Produzione di materiali didattici e divulgativi, realizzazioni di azioni formative e informative, seminari e altre iniziative per supportare gli insegnanti nell'attuazione a livello interdisciplinare dei curricoli digitali;
  - d. Realizzazione di percorsi informativi e di sostegno alle famiglie per promuovere la conoscenza delle competenze costitutive la cittadinanza digitale attiva, in quanto le famiglie sono parti attive del percorso di apprendimento e maturazione dei giovani, in particolare durante i percorsi del I° ciclo di studi. Particolare attenzione dovrà essere posta per le famiglie di allievi BES e DSA e di studenti presenti nelle scuole in ospedale, la cui situazione di fragilità rende più complessa l'acquisizione di queste competenze.

5. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui al comma 4 mediante l'utilizzo di risorse interne al sistema scolastico regionale o all'Ufficio scolastico regionale o mediante il ricorso alla fornitura di servizi acquisiti all'esterno. È riconosciuta a favore dell'istituzione scolastica di cui al comma 3 l'importo massimo di Euro 40.000 (quarantamila) per la copertura delle spese derivanti dalla attività di coordinamento progettuale. Con riferimento all'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, purchè funzionali alla realizzazione delle attività di cui al comma 4, sono ammessi i costi di acquisto in misura non superiore al 10% del finanziamento e nei limiti di euro 800,00 per singolo strumento e attrezzatura.
6. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo il nominativo dell'istituto scolastico individuato ai sensi del comma 3.
7. L'istituzione scolastica provvede entro 10 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 6, all'invio della domanda di contributo corredata da una relazione illustrativa delle attività da realizzare, unitamente alla previsione delle spese per tipologia di attività.
8. La Regione provvede con proprio decreto alla concessione del contributo e alla liquidazione di un eventuale anticipo nella misura massima del 70% su richiesta dell'istituzione scolastica.
9. L'Ufficio scolastico regionale provvede all'eventuale monitoraggio delle attività realizzate e dei risultati conseguiti nel corso dell'anno scolastico 2021 - 2022.
10. L'istituto scolastico provvede a rendicontare le somme ricevute entro il 31 ottobre 2022 con la presentazione di:
  - a. relazione illustrativa delle attività realizzate di cui al comma 3;
  - b. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
14. Non sono ammesse proroghe della scadenza dei termini di cui al comma 10, fatto salvo per consentire la conclusione delle attività già avviate alla data di rendicontazione. In tal caso la proroga dei termini di rendicontazione è comunque ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2022. In caso di mancata conclusione delle attività sono comunque fatte salve le spese maturate e liquidate fino alla data di presentazione del rendiconto.
11. Quanto previsto nel presente articolo costituisce parte integrante degli interventi riguardanti l'innovazione metodologica e didattica di cui al Piano regionale scuola digitale 2021 – 2023 in corso di approvazione.
12. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

#### ***Articolo 9 – Finanziamento di interventi volti a sostenere i Patti di comunità***

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021-2022 e in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, la Regione provvede al finanziamento dei Patti di comunità presentati dalle istituzioni scolastiche statali della regione appartenenti al sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e non finanziati per carenza di

risorse ministeriali, al fine di favorire, attraverso la collaborazione con enti locali e altri soggetti del territorio, attività laboratoriali di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale, motorio, sportivo e attività ludico-ricreativa.

2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 100.000** (centomila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese per le ore aggiuntive di personale interno delle istituzioni scolastiche, per la fornitura di beni e di servizi finalizzate alla realizzazione dei Patti di comunità attraverso gli Accordi di collaborazione con Enti Locali o con Istituzioni culturali, o con Associazioni sportive o del terzo settore.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene per ogni istituzione scolastica, l'indicazione degli estremi della domanda di finanziamento non soddisfatta con il contributo ministeriale, il nominativo dei soggetti con i quali l'istituzione scolastica realizza i Patti di comunità, il finanziamento richiesto al Ministero e il finanziamento da assegnare con le risorse regionali.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche interessate l'avvenuta approvazione del riparto del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie ai fini della concessione e liquidazione del contributo ai sensi del comma 9.
8. Le istituzioni scolastiche interessate provvedono alla stipula del Patto di comunità con i soggetti terzi e alla trasmissione dello stesso alla Regione e all'Ufficio scolastico regionale ai fini della concessione e liquidazione del contributo.
9. La Regione provvede ad effettuare, previa comunicazione dell'avvenuta stipula del Patto di comunità da parte dell'istituzione scolastica con i soggetti terzi, la concessione e il contestuale versamento in un'unica soluzione anticipata all'atto della concessione delle somme a ciascuna istituzione scolastica.
10. Le istituzioni scolastiche svolgono le attività secondo le indicazioni contenute nel "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative per l'anno scolastico 2020-2021", approvato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39.
11. Le istituzioni scolastiche provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 12.
12. A titolo di rendicontazione delle spese, ciascuna istituzione scolastica presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2022:
  - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
13. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contenuti dei Patti di comunità nel rispetto degli indirizzi del Ministero e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2021 – 2022 e a chiusura delle attività scolastiche.
14. Non sono ammesse proroghe della scadenza dei termini di cui al comma 11, fatto salvo per consentire la conclusione delle attività già avviate alla data prevista di rendicontazione. La proroga dei termini di

rendicontazione è comunque ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2022. In caso di mancata conclusione delle attività sono comunque fatte salve le spese maturate e liquidate fino alla data di presentazione del rendiconto.

15. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

### **Articolo 10 – Finanziamento della formazione del personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche**

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021-2022 e in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, la Regione provvede al finanziamento della formazione del personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche statali per rispondere in via amministrativa ai ricorsi al Giudice del Lavoro di docenti volti ad ottenere la condanna del Ministero a modificare la ricostruzione di carriera.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 50.000** (cinquantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per la formazione del personale delle istituzioni scolastiche statali mediante l'utilizzo di risorse interne al sistema scolastico regionale o all'Ufficio scolastico regionale o mediante il ricorso alla fornitura di servizi acquisiti all'esterno.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, la domanda di finanziamento corredata dalla relazione illustrativa delle attività da realizzare e dall'indicazione dell'istituto scolastico che svolge le funzioni di tesoriere.
5. La Regione provvede con proprio decreto alla concessione del contributo e al contestuale versamento delle somme a favore dell'istituto scolastico tesoriere in un'unica soluzione anticipata all'atto della concessione.
6. L'Ufficio scolastico regionale provvede a coordinare le attività a favore delle istituzioni scolastiche durante l'anno scolastico 2021 – 2022 e provvede all'eventuale monitoraggio delle attività realizzate e dei risultati conseguiti dalle istituzioni medesime.
7. L'istituto scolastico tesoriere, su indicazione dell'Ufficio scolastico regionale, provvede a rendicontare le somme ricevute entro il 31 ottobre 2022 con la presentazione di:
  - a. relazione illustrativa delle attività realizzate, sottoscritta dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale;
  - b. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
8. È ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento e di rendicontazione fino alla data del 31 dicembre 2022. In caso di mancata conclusione delle attività sono comunque fatte salve le spese maturate e liquidate fino alla data di presentazione del rendiconto.
9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in



cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

#### ***Articolo 11 – Distacco di personale regionale presso l'Ufficio scolastico regionale***

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 e della legge regionale 09 dicembre 2016, n.18, si impegna a mettere a disposizione, tramite l'istituto del distacco, per un periodo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, personale regionale presso l'Ufficio scolastico regionale, sede centrale e sedi periferiche (Uffici di ambito) nel numero massimo di tre unità.
2. La Regione si impegna a concludere le attività relative all'interpello entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo. Decorso il suddetto termine, in caso di esito negativo o parziale, la Regione si riserva di avviare successive procedure di selezione, previa comunicazione all'Ufficio scolastico regionale. Alle procedure di selezione partecipa l'Ufficio scolastico regionale.
3. L'Amministrazione regionale provvede alla corresponsione del trattamento economico principale e accessorio, compresi i buoni pasto.
4. L'Ufficio scolastico regionale con cadenza annuale provvede all'invio alla Regione di una relazione sintetica sulle attività svolte dal personale. La data di invio della prima relazione viene concordata tra le Parti.

#### ***Articolo 12 – Impegni tra le Parti***

1. Le Parti si impegnano a garantire una collaborazione reciproca per l'attuazione del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo viene pubblicato sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'Ufficio scolastico regionale.

#### ***Articolo 13 - Impegno di spesa***

1. Gli impegni di spesa sono assunti dalla Regione successivamente alla sottoscrizione del Protocollo e in ogni caso, prima dell'esecuzione delle attività stesse.
2. Gli impegni di spesa per gli interventi di cui agli articoli dal 3 al 10, nel rispetto delle somme regionali stanziare, non possono superare complessivamente il valore di **Euro 3 milioni**, così come previsto all'articolo 7 commi dal 26 al 29 della legge regionale 6 agosto 2021, n.13

#### ***Articolo 14 – Modifiche del Protocollo***

1. Eventuali modifiche dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi di cui agli articoli dal 2 al 9, reesi necessarie per problemi di ordine tecnico-organizzativo, dovranno essere concordate tra le Parti e costituiranno un aggiornamento del Protocollo. Le suddette modifiche potranno essere concordate tra le Parti mediante semplice scambio di corrispondenza, purché non costituiscano modifiche sostanziali del Protocollo ai sensi del comma 3.
2. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di carattere sostanziale, le Parti provvedono a una modifica del presente Protocollo con le stesse modalità con cui è avvenuta l'approvazione dello stesso.

3. Per modifiche di carattere sostanziale si intendono le modifiche apportate a uno o più interventi che alterano la natura nonché gli obiettivi specifici preposti al rispettivo intervento, fatto salvo il rispetto delle finalità generali previste dalla norma.
4. L'approvazione delle modifiche è comunque subordinata alle regole di contabilità e del bilancio regionale e alle eventuali ulteriori condizioni di fattibilità tecnica e operativa.
5. Per le modifiche di carattere non sostanziale si applicano le disposizioni previste per i singoli interventi, cui si fa rinvio.

#### **Articolo 15 – Tavolo di coordinamento e monitoraggio**

1. Al fine di monitorare la corretta attuazione del presente Protocollo e valutare l'efficacia degli interventi posti in essere in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, è costituito un Tavolo di coordinamento e monitoraggio del quale fanno parte i rappresentanti di entrambe le Parti.
2. I nominativi dei rappresentanti al Tavolo sono comunicati con scambio di mail entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente Protocollo.
3. Il Tavolo di cui al comma 1 si riunisce entro un mese dalla stipulazione del presente Protocollo, nonché prima del termine dell'anno scolastico 2021-2022.

#### **Articolo 16 – Durata del Protocollo**

1. Il presente Protocollo scade il 31 dicembre 2022 e potrà essere prorogato con il consenso delle Parti fino alla data di effettiva ultimazione di tutti gli interventi previsti.

#### **Articolo 17 - Registrazione e bollo**

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e articolo 1, lettera b) tariffa parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Ciascuna delle Parti ottempererà alla vigente normativa sul Bollo a proprie spese.

#### **Articolo 18 – Foro competente**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

#### **Articolo 19 - Rinvio**

2. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

per la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

---

per l'**Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia**

---

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE